



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 98 del 13/12/2024

IMMEDITAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: “*Approvazione Bilancio Consolidato 2023*”.

L'anno **duemilaventiquattro (2024)** il giorno **treddici (13)** del mese **dicembre** dalle ore 09:30e ss., in Castelvetro e nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale del 27/11/2024 n. 67779, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della seduta, risultano presenti\assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	STUPPIA Salvatore	X		9	CRAPAROTTA Pietro	X	
2	VIOLA Vincenza	X		10	ITALIA Maria	X	
3	CELIA GIROLAMO Giuseppe		X	11	STALLONE Antonino	X	
4	ERRANTE PARRINO Giuseppe		X	12	SAMMARTANO Francesco Giuseppe Rosario	X	
5	VIVONA Barbara Anna Rita	X		13	ROCCOLINO Salvatore	X	
6	DI BELLA Monica	X		14	MILAZZO Rosalia	X	
7	MARCHESE Gabriella	X		15	IMPALLARI Giovanni		X
8	CATALANOTTO Gaspare	X		16	PELLERITO Vita Alba		X

Presiede l'adunanza la Vice Presidente, Barbara Anna Rita Vivona.

Partecipa il Vice Segretario, Dott. Simone Marcello Caradonna.

Consiglieri assegnati n.16 - in carica n.16- Presenti n. 12 – Assenti n. 4 (Celia, Errante Parrino, Impallari, Pellerito).

Per l'Amministrazione sono presente il Vice Sindaco, Ing. Mariano Palermo, l'Ass. Antonino Barresi, l'Ass. Salvatore Ingrasciotta e l'Ass. Davide Brillo.

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti

LA VICE PRESIDENTE

Passa al 2° punto all'O.d.G. "Approvazione Bilancio Consolidato 2023" e procede con la lettura della proposta di delibera, dando atto che la stessa è munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile. Dà lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Vice Presidente apre la discussione.

Intervengono nell'ordine:

La Cons. Viola chiede chiarimenti in merito ad una delibera di Giunta di approvazione del GAP, di cui loro non hanno conoscenza e non comprende perché sia preso in considerazione sui dati del 2023; non comprende perché è inserito l'ATO fra i bilanci e quali sono le conseguenze se il Consiglio non approva il bilancio consolidato.

Il Dott. Di Como risponde che le sanzioni per la mancata approvazione del Bilancio consolidato sono identiche a quelle elencate precedentemente per la mancata approvazione del Rendiconto di gestione. Chiarisce che il GAP è una delibera che deve identificare ogni anno il gruppo di amministrazione pubblica che comprende tutte le società a cui l'ente partecipa, con la quale si rileva il perimetro di consolidamento, che si evidenzia sulla base dell'irrelevanza o della rilevanza della partecipazione, ed è di competenza della Giunta Comunale, e che influenza la redazione del bilancio consolidato.

La Cons. Viola chiede se la costituzione del GAP è obbligatoria dal 2015 come mai non è mai arrivata in Consiglio e a che punto di definizione il Comune è con l'ATO.

Il Dott. Di Como riferisce che la delibera del GAP è stata approvata ogni anno, ma che forse non è stata allegata. Spiega che l'ATO Belice Ambiente è una società dichiarata fallita e non può far parte del bilancio consolidato dell'ente. L'Ente ha definito i rapporti perché tutta la competenza gestionale dei rapporti creditori/debitori con l'ATO Belice Ambiente sono rientrati nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, perché erano tutti debiti antecedenti al 2017. Chiarisce inoltre che i rapporti sono stati completamente definiti, a seguito di una richiesta del Curatore Fallimentare, è stata chiusa una transazione che ha proposto l'OSL alla Belice Ambiente e che il Curatore ha accettato.

Il Cons. Stuppia chiede, considerato che i bilanci erano in dissesto, se i consolidati andavano al Ministero dell'Interno.

Il Dott. Di Como risponde che quando viene dichiarato il dissesto finanziario uno degli effetti è la sospensione dei termini di approvazione dei bilanci, fino all'approvazione da parte dei Ministeri dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Nel momento in cui il Ministero ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato si sono dovuti approvare i bilanci di rendiconto, di previsione e consolidati dal 2018.

Il Cons. Sammartano chiede chiarimenti sul parere rilasciato dal Collegio dei Revisori.

La Dott.ssa Mogavero spiega che fa riferimento a quanto già espresso dal Dott. Di Como, cioè all'incombenza prevista per legge in base alla quale i Collegi dei Revisori, sia dell'Ente sia della partecipata, devono asseverare i rapporti dei crediti/debiti reciproco, a cui non è ancora stata sottoposta all'Organo di Revisione né hanno acquisito agli d'ufficio l'attività svolta in tal senso dal precedente collegio.

Il Cons. Sammartano chiede quali sono le conseguenze.

La Dott.ssa Mogavero risponde che si tratta di un obbligo di legge e che è auspicabile produrre per evitare e consolidare da un lato i dati e dall'altro potere quantizzare il fondo a cui faceva cenno il Dott. Di Como.

Il Cons. Sammartano chiede se, nonostante il mancato allineamento all'obbligo di legge tra le partecipate e l'Ente, si può procedere all'approvazione del bilancio consolidato.

La Dott.ssa Mogavero risponde assolutamente sì, considerato che ci sono degli accantonamenti che cautelano gli equilibri di bilancio.

La Cons. Di Bella chiede chiarimenti sul parere dei Revisori.

La Dott.ssa Mogavero spiega che la parte del parere a cui fa riferimento la Cons. Di Bella non si riferisce al bilancio consolidato 2023 ma ad un altro atto che hanno esaminato nella stessa seduta.

La Vice Presidente, in assenza di altre dichiarazioni di voto, passa alla votazione per appello nominale, richiesto dalla Cons. Viola.

All'esito della votazione risultano n. 12 voti favorevoli su 12 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti, con n. 12 voti favorevoli su 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

L'approvazione dell'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione Bilancio Consolidato 2023*".

Al termine, la Vice Presidente, considerata la richiesta di immediata esecutività contenuta nella proposta e ribadita dal Dott. Andrea Antonino Di Como, al fine di definire l'iter, invita il Consiglio a votare, per alzata e per seduta, al fine di dichiarare immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione.

La Cons. Di Bella chiede chiarimenti sulla richiesta di immediata esecutività sull'atto in oggetto.

Il Dott. Di Como risponde che la dichiarazione di immediata esecutività è necessaria ai fini di sbloccare le sanzioni fondamentali, quali lo sbocco dei versamenti erariali da parte del Ministero, l'assunzione del personale già contrattualizzato con contratti di 46 dipendenti dall'1.01.2025 già trasmessi alla Regione e l'assunzione di altri 53 dipendenti a tempo determinato, che sono finanziati con risorse che riguardano le attività sociali che devono prendere servizio obbligatoriamente entro il 31.12.2024.

La Cons. Di Bella quando chiude la tesoreria comunale.

Il Dott. Di Como risponde che anche se la tesoreria chiude per i pagamenti, non chiude mai per le riscossioni.

La Vice Presidente, dopo i chiarimenti resi, procede con la votazione al fine di dichiarare immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione.

All'esito della votazione risultano n.12 voti favorevoli su 12 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 12 voti favorevoli su 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

APPROVA

La proposta e per l'effetto, dichiara l'adottata deliberazione immediatamente esecutiva.

La Vice Presidente chiude il punto.

La Cons. Di Bella riferisce che il Sindaco non era presente quando la Cons. Viola ha sottolineato che senza la presenza della minoranza non si sarebbero potuti approvare due atti importanti perché la maggioranza che sostiene il Sindaco, 8 Consiglieri comunali presenti, non sarebbero stati sufficienti per la validità della seduta. Evidenzia che loro non si sottraggono nel votare importanti per la nostra comunità.

Il Sindaco risponde che la Città ringrazia.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente

F.to Vivona Barbara Anna Rita

Il Consigliere Anziano

F.to Vincenza Viola

Il Vice Segretario

f.to Dott. Simone Marcello Caradonna

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 13/12/2024</p> <p>Il Vice Segretario f.to Dott. Simone Marcello Caradonna</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VII Direzione Organizzativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale il _____ con deliberazione n. _____

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
 NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: FAVOREVOLE

Data 31/10/2024
IL RESPONSABILE
F.to Andrea Antonino Di Como

L'ASSESSORE RELATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Andrea Antonino Di Como

31/10/2024

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 31/10/2024
IL RESPONSABILE
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le societa', intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (societa' di capitali), o i gruppi di tali societa' nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di societa' che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sara' il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le societa' per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le societa' in liquidazione;

3.1 le societa' controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con societa', che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se la societa' controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le societa' quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per societa' quotate si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le societa' partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle societa' a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019,

con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società'.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

PRESO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

PRESO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- Totale dell'attivo,
- Patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata;

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 10.10.2024, i.e., è stato approvato il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) del Comune di Castelvetro per l'anno 2023 ed il "perimetro di consolidamento 2023" nel quale, sulla base dei principi esposti al superiore punto, va inclusa solamente la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" Società Consortile S.p.A in quanto l'unica partecipata rilevante per la redazione del Bilancio Consolidato 2023;

CHE nell'ambito del G.A.P. concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" i soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione o che non risultino per natura irrilevanti;

VISTO il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2023 allegato, assieme alla nota integrativa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

APPROVARE il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2023 che si allega, assieme alla nota integrativa, alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como